

(n.      )

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal deputato: Assenza

Norme per sostenere la filiera agro-industriale della *Cannabis sativa* L.

----O----

## RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il ruolo dell'agricoltura nella società attuale si trova di fronte a nuove esigenze rispetto al passato dovute alla naturale evoluzione delle tradizionali funzioni e, contemporaneamente, alle nuove necessità dei consumatori sia in campo alimentare che non alimentare.

L'affermazione di nuovi stili di vita e l'evoluzione di nuove sensibilità generano inevitabilmente nuove tendenze, nuovi bisogni e nuove domande da parte di un consumatore sempre più esigente ed attento alla salute ed alla sostenibilità. In questa prospettiva si inserisce la consapevolezza della crescente e comprovata rilevanza che viene ad assumere l'intero settore della canapa industriale.

Vogliamo ricordare che:

- a) la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961, ratificata con L. 412/1974, all'art. 28, prevede che *"La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura"*;
- b) il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) 2012/C pubblicato in Gazz. Uff n. C 326 del 26/10/2012, nell'allegato I, alla lettera a) **prodotti agricoli** cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato, ricomprende la *"canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata"*.
- c) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione del 3.02.2015 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola

sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea menziona espressamente la "canapa" tra le piante industriali;

d) il Reg. CE 73/09 (cons. 29 e artt. 39 e 87) sui Regimi di sostegno agli agricoltori precisa, poi, che *"al fine di adottare misure specifiche per la canapa, per evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite (..) Le superfici utilizzate per la produzione di canapa (cannabis sativa L.) sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di THC non superiore allo 0,2% JJ •*

e) la Legge nazionale n. 242/2016 reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa L.*), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione; e che, peraltro, tale *"legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"*.

f) in particolare, *"Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:*

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;*
- b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;*
- c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;*
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;*
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca*

e certamente è noto a tutti che l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che la Regione Siciliana nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva, tra le altre, nelle materie: agricoltura e foreste, industria e commercio, incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali.

Tutto quanto premesso e considerato discende che la L. n. 242/2016 è evidentemente volta a promuovere e sostenere la filiera agro-industriale della *Cannabis sativa L.* con particolare riferimento alla valorizzazione dei territori locali e consentire la crescita e lo sviluppo economico ed industriale del settore.

Appare quindi opportuno, Onorevoli Colleghi sottolineare come la Sicilia presenta naturalmente condizioni pedoclimatiche particolarmente adatte alla coltivazione della canapa industriale per la produzione di semi e di infiorescenze da destinare all'estrazione di principi attivi per il settore cosmetico e farmaceutico.

In Sicilia la canapa ha rappresentato nel passato una coltura ampiamente utilizzata ed una riconosciuta importanza storica e culturale. Nella regione vi sono numerosi ambienti quali le pianure costiere e le valli fluviali particolarmente vocati alla coltivazione della canapa nella stagione primaverile-estiva, anche senza l'ausilio dell'irrigazione.

Il clima siciliano, durante il ciclo colturale della canapa, è caratterizzato da elevato irraggiamento, precipitazioni contenute e sufficiente ventilazione, queste caratteristiche permettono alla coltura di minimizzare il manifestarsi di attacchi parassitari e di ottenere una produzione di composti bioattivi (cannabinoidi, polifenoli, lipidi polari e apolari, terpeni e terpenoidi) di elevata qualità e quantità.

Dal punto di vista agronomico, la canapa si inserisce bene negli ordinamenti colturali siciliani come coltura miglioratrice da rinnovo in rotazione al frumento, alle ortive da pieno campo ed alle foraggere, con effetti positivi sulle rese e sulla qualità dei prodotti delle colture che succederanno ad essa.

Da sottolineare l'aspetto *eco-friendly* della canapa in quanto, in confronto ad altre colture industriali, questa specie necessita di bassi input energetici, non necessita di fertilizzanti e pesticidi di sintesi, è in grado di migliorare la fertilità del suolo attraverso un incremento della sostanza organica nel terreno legata ai residui colturali e, grazie alla sua elevata capacità competitiva nei confronti delle piante infestanti, non necessita di diserbanti di sintesi, esercitando peraltro un effetto di rinettamento naturale per le colture che la seguono nella rotazione.

Per tali motivi nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un cospicuo aumento della superficie coltivata a canapa industriale in Sicilia, passando dai circa 50 ettari coltivati nel 2018 agli oltre 500 ettari nel 2019. Di questi, circa 350 ettari sono stati realizzati nell'ambito di una importante partnership che ha visto coinvolgere circa 50 aziende agricole siciliane delle provincie di Catania, Siracusa e Ragusa.

Tale sviluppo risulta allo stato tuttora frenato da alcune incertezze interpretative a livello nazionale della L. n. 242/2016 che stanno limitando gli investimenti da parte di soggetti che già si sono dimostrati disponibili ad investire cospicue risorse economico-finanziarie nella Regione Siciliana e che potrebbero determinare un notevole sviluppo del territorio regionale costituendo una filiera produttiva agro-industriale in grado di affermare il *made in Italy* in generale ed il *made in Sicily* in particolare, valorizzando, al contempo, un'economia sostenibile anche attraverso le attività di ricerca e sviluppo portate avanti in collaborazione con le Università ed i Centri di ricerca della Regione Siciliana al fine di implementare sistemi colturali, processi di trasformazione e prodotti da immettere sul mercato altamente innovativi.

A tal proposito si evidenzia come il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria) attraverso il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali di Acireale (CT) ed il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia di Palermo, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) attraverso l'Istituto

per la BioEconomia di Catania, l'Università di Catania attraverso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) e l'Università di Messina attraverso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, abbiano già sottoscritto protocolli, convenzioni e progetti di ricerca per sostenere lo sviluppo della *Cannabis sativa L.* in Sicilia al fine di garantire la qualità e la sicurezza della filiera produttiva in modo da valorizzare e distinguere la medesima sotto il profilo dell'innovazione e della sostenibilità.

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale del settore della canapa industriale a livello mondiale; questa crescita, oltre alle filiere del *food* e a quella dei biomateriali, è principalmente legata alla scoperta ed all'esplorazione dei cannabinoidi privi di effetti psicoattivi tra i quali il cannabidiolo (CBD), che ha rappresentato lo spunto per l'apertura di nuovi scenari.

Questa emergente filiera estrattiva coinvolge, oltre alle industrie di estrazione, una moltitudine di figure che la alimentano e creano un indotto molto ramificato. Infatti, gli impianti di estrazione si approvvigionano dal comparto agricolo che per soddisfare le esigenze dell'industria ha bisogno di rifornirsi di materie prime e di mezzi tecnici per attuare la coltivazione e fornire la biomassa semilavorata.

In Sicilia si stima nei prossimi anni una crescita economico-finanziaria del settore della canapa industriale che potrebbe potenzialmente interessare almeno 10.000 ettari di superfici coltivate con la generazione di un impatto economico 'diretto' di circa € 1 miliardo, così distribuito: circa € 100 milioni nel settore della produzione agricola (steli, semi e infiorescenze), circa € 20 milioni nel settore della produzione di materiali per la bioedilizia (biomattoni, intonaci, pannelli isolanti, ecc.), circa € 100 milioni nel settore alimentare (semi decorticati, olio e farina estratti dai semi, ecc.) e circa € 800 milioni nel settore della estrazione dei principi attivi (olio di CBD) da utilizzare quale materia prima nell'industria farmaceutica e cosmetica.

Il territorio regionale potrà beneficiare, inoltre, di un impatto economico sia 'indiretto', cioè generato dai fornitori di beni e servizi direttamente riconducibili alla filiera della canapa industriale (mezzi tecnici, meccanizzazione agricola, trasporti, costruzione di impianti di essiccazione, selezione, decorticazione delle paglie, estrazione di principi attivi, ecc.) che 'indotto', cioè generato dai fornitori di beni e servizi non direttamente riconducibili al settore della canapa (incremento generale dei consumi e delle attività economiche nell'area geografica di riferimento).

Lo sviluppo della filiera della canapa industriale in Sicilia determinerà, inoltre, un positivo impatto sociale e ambientale derivante, oltre che dalla creazione di circa 10.000 nuovi posti di lavoro, dal valore dei brevetti generati, degli spin-off creati, delle pubblicazioni scientifiche, del capitale umano formato e delle attività di ricerca e innovazione che, in collaborazione con le Università ed i Centri di ricerca regionali, apriranno la strada a nuovi utilizzi dei prodotti della coltivazione e trasformazione della canapa in settori innovativi e di elevata valenza salustica e ambientale come quelli del *novel food*, dei biocompositi, del grafene di canapa, ecc.

In tale ottica, si prospetta uno scenario in cui la Sicilia si pone come un centro produttivo agroindustriale di canapa all'avanguardia in Europa sia sotto il profilo agricolo, per quanto riguarda la coltivazione, sia sotto quello industriale, per quanto riguarda l'attività di trasformazione della materia prima.

Ciò determinerebbe un considerevole incremento della produzione agricola ed industriale, nonché la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali regionali, materie tutte riservate alla competenza esclusiva della Regione Siciliana.

Stante quanto sopra, appare quindi opportuno dettare norme nell'ambito della predetta competenza esclusiva della Regione Siciliana volte a rendere effettive le disposizioni della L. n. 242/2016 con il fine specifico di promuovere, sostenere ed incentivare l'attività di coltivazione e trasformazione della canapa industriale per le finalità agro-industriali già previste dall'art. 2 della L. n. 242/2016 nel territorio regionale nell'ambito dello *sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale* e della *"incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali"* previsti dall' art. 1 della L. n. 242/2016 lett. b) e c).

Con il presente disegno di legge si intende pertanto recare norme per promuovere e favorire, su base regionale, lo sviluppo e la competitività della filiera produttiva della canapa industriale sia per quanto attiene alla fase della coltivazione che a quella della trasformazione in modo da contribuire alla certezza del diritto che costituisce condizione essenziale per favorire gli investimenti e la pianificazione industriale nella Regione Siciliana per un reale e concreto sviluppo della filiera produttiva e per contribuire alla crescita economica della Regione.

(n.        )

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal deputato: Assenza

Norme per sostenere la filiera agro-industriale della *Cannabis sativa* L.

#### Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere, in ambito regionale, la filiera agro-industriale della *Cannabis sativa* L. al fine di incrementare la produzione agricola ed industriale, nonché la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali regionali.

2. definizioni:

- a) Per CANAPA INDUSTRIALE si intende la pianta di *Cannabis sativa* L. in tutte le sue componenti, quale pianta industriale proveniente da varietà certificate iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- b) Per FILIERA PRODUTTIVA si intende quell'insieme articolato che comprende le principali attività quali le risorse, le tecnologie, i processi e le organizzazioni che concorrono alla coltivazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito .
- c) Per COLTIVAZIONE si intende l'attività umana, svolta anche mediante processi meccanizzati, consistente nella coltivazione di piante per la produzione di un prodotto agricolo sino alla raccolta.
- d) Per PRIMA LAVORAZIONE si intendono quelle operazioni da eseguire sui prodotti ottenuti dalla coltivazione indispensabili per le esigenze produttive e consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio, selezione, polverizzazione, cippatura e pellettizzazione,

nonché qualsiasi successiva attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

- e) Per TRASFORMAZIONE si intendono tutti quei processi fisici, chimici, meccanici ed economici, che creano un valore aggiunto ad un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta, ivi compreso il parziale o totale cambiamento di stato, struttura e composizione di una sostanza o di un gruppo di esse, anche per tramite di eventuali reazioni chimiche. .
- f) Per CANNABINOIDI NON PSICOATTIVI si intendono le sostanze chimiche naturalmente presenti nella pianta di *Cannabis sativa* L. che non sono idonee a produrre effetti psicotropi e come tali non sottoposte alla disciplina volta alla prevenzione ed alla repressione degli stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990.

## Art. 2

### *(Coltivazione di Cannabis sativa L.)*

1. È consentita la coltivazione di *Cannabis sativa* L. purché proveniente da varietà certificate iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

2. L'agricoltore, entro 15 giorni dalla semina, è tenuto a trasmettere ai comandi locali delle Forze dell'Ordine comunicazione di avvenuta semina allegando copia del cartellino comprovante la varietà certificata delle sementi, fattura di acquisto delle sementi, visura catastale attestante le particelle in cui è stata eseguita la semina e titolo di detenzione del terreno.

3. L'agricoltore è tenuto alla conservazione dei predetti documenti per un periodo minimo di 12 mesi e/o per i diversi termini previsti dalla normativa fiscale.

## Art. 3

### *(Prima lavorazione di Cannabis sativa L.)*

1. Le attività di prima lavorazione descritte all'art. 1 potranno essere eseguite direttamente presso l'azienda agricola nel caso in cui tali attività necessitino di essere effettuate con piante e parti di piante fresche appena raccolte.

2. L'attività dovrà essere eseguita in locali idonei allo scopo in conformità con il Decreto Legislativo 81/08 "TU salute e sicurezza nei posti di lavoro".

## Art. 4

### *(Conferimento di Cannabis sativa L.)*

1. L'uso della biomassa di canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per i soli fini agro-industriali di cui all'art. 2 della L. n. 242/2016. A tal proposito l'agricoltore sarà tenuto a provare la destinazione della biomassa per una delle finalità di legge mediante esibizione di idoneo contratto di conferimento con il trasformatore.

2. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al primo comma non deve risultare superiore allo 0,2 %.

#### Art. 5

##### *(Trasporto di Cannabis sativa L.)*

1. Il trasporto della biomassa di *Cannabis sativa L.*, al fine di comprovarne la tracciabilità, dovrà sempre essere accompagnato dalla documentazione di cui all'art. 2, dal contratto di conferimento al trasformatore e da analisi di laboratorio eseguite da Dipartimenti universitari, Centri di ricerca o Laboratori di analisi accreditati della Regione Siciliana comprovante il rispetto del limite di THC di cui al superiore art. 4. Fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto di materia prima agricola.

#### Art. 6

##### *(Trasformazione di Cannabis sativa L.)*

1. L'attività di trasformazione della pianta di *Cannabis sativa L.* è consentita nel territorio regionale nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) i soggetti che intendono svolgere l'attività di trasformazione di *Cannabis sativa L.* devono essere autorizzati all'esercizio di industria insalubre di I classe ai sensi del R.D. n. 1265/1934 (cd. TULS) e DM 5.09.1994 e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene;

b) le eventuali porzioni esauste della pianta di *Cannabis sativa L.*, residue dal processo di trasformazione, dovranno essere smaltite, unitamente alle altre sostanze di scarto del processo di trasformazione, come sottoprodotto ai fini dell'art.184bis del D.lgs 152/06, o, se non riutilizzato, come rifiuto con CER 200201 (scarti verdi biodegradabili);

c) è consentita l'attività di trasformazione della *Cannabis sativa L.* per ottenere preparati contenenti cannabinoidi non psicoattivi per le destinazioni di cui all'art. 2 di cui alla L. n. 242/2016;

d) in ogni caso è tassativamente vietata ogni attività di trasformazione della *Cannabis sativa L.* volta ad ottenere prodotti finiti con presenza di THC superiore allo 0,2%;

e) in caso di superamento del suddetto limite nel prodotto finito si applicheranno le norme volte alla prevenzione e repressione degli stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990.

#### Art. 7

##### *(Formazione)*

1. La regione nell'ambito delle sue competenze incentiva l'attività di formazione professionale in campo agronomico ed industriale su base regionale anche mediante partnership pubblico/private tra Università, Istituti pubblici di ricerca ed operatori economici del settore attraverso specifici accordi di collaborazione e ricerca volti ad incentivare lo sviluppo della filiera produttiva agro-industriale siciliana.



Art. 8  
*(Norma finanziaria )*

1. il presente disegno di legge non comporta nuovi oneri per il bilancio della regione siciliana

Art.9  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.